



OSSERVATORIO
INSOLVENZA

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Marzo 2026

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di marzo 2026.

Omologazione degli accordi di ristrutturazione e giudizio di convenienza dei creditori



Corte d'Appello Roma 5 febbraio 2026

La pronuncia della Corte d'Appello di Roma del 5 febbraio 2026 si inserisce nel più ampio quadro interpretativo relativo agli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dagli artt. 57 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, offrendo rilevanti chiarimenti sia sul piano sostanziale sia su quello processuale.

Il fulcro della decisione è rappresentato dal tema della valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, che la Corte affronta con un approccio rigoroso e sistematico. In particolare, viene ribadito come il giudizio di omologazione non possa ridursi a una verifica meramente formale o astratta, ma debba fondarsi su una analisi concreta, attendibile e completa delle prospettive di soddisfacimento dei creditori.

Secondo la Corte d'Appello il valore di liquidazione deve essere determinato alla data della domanda tenendo conto non soltanto del valore dei cespiti, ma anche dei proventi ritraibili dalle azioni giudiziali esperibili nella procedura

(revocatorie, risarcitorie e recuperatorie), depurati dei relativi costi e ponderati alla luce dell'alea processuale, dei tempi di definizione e della solvibilità dei soggetti convenuti.

L'omessa considerazione di tali poste viene qualificata come un vizio grave dell'impianto della proposta, in quanto altera il giudizio comparativo e impedisce di verificare in modo attendibile la reale convenienza dell'accordo per i creditori.

Di particolare interesse è anche il passaggio in cui la Corte d'Appello si sofferma sul ruolo dell'attestatore. La decisione evidenzia come la relazione dell'attestatore debba contenere una valutazione, quantomeno prudenziale, circa la probabilità di esperibilità e successo delle azioni recuperatorie.

Ne deriva un rafforzamento degli standard richiesti all'attestazione, che non può limitarsi a una descrizione statica dell'attivo, ma deve sviluppare un'analisi dinamica e prospettica.

Nel caso di specie, la relazione del professionista indipendente aveva completamente omesso qualsiasi esame delle azioni esperibili in sede liquidatoria, pur trattandosi di componente imprescindibile del valore di liquidazione.

Secondo i giudici del gravame tale mancanza viene considerata decisiva, poiché impedisce di ritenere logicamente e giuridicamente fondata l'attestazione di maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Il giudizio comparativo, infatti, può dirsi attendibile

soltanto se prende in considerazione tutte le utilità ricavabili dalla procedura liquidatoria.

Non considerare le azioni recuperatorie significa alterare la base informativa su cui si fonda la valutazione del giudice e, ancor prima, la possibilità dei creditori di comprendere la reale portata della proposta.

La sentenza in argomento si inserisce così in quell'orientamento, già emerso nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui la corretta rappresentazione dell'alternativa liquidatoria richiede che siano indicate anche le possibili utilità derivanti da azioni giudiziarie, soprattutto quando tali azioni appaiano, già in astratto, non manifestamente infondate o economicamente irrilevanti. Accanto al tema delle azioni giudiziali, la sentenza affronta con pari rigore il problema della stima dei cespiti e, in particolare, degli immobili.

In questo senso la Corte d'Appello ribadisce che il valore di liquidazione non coincide con il valore di mercato, poiché la liquidazione giudiziale si caratterizza fisiologicamente per tempi più lunghi, procedure competitive e risultati talora inferiori rispetto a quelli conseguibili in un ordinario contesto negoziale.

Tuttavia, tale scostamento non può essere postulato in modo meccanico o fondato su percentuali standard. Le rettifiche apportate al valore di mercato devono essere esplicitate, motivate e ancorate a criteri attendibili, attuali e pertinenti rispetto al luogo, al tempo e alle concrete caratteristiche del bene da liquidare.

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto non condivisibile l'eccessivo abbattimento applicato al valore degli immobili, in quanto basato su dati statistici privi di ufficialità, talvolta risalenti, oltre che riferiti a contesti territoriali diversi e non

idonei, da soli, a fungere da regola generale di valutazione.

Ne deriva un principio metodologico di grande rilievo: il valore di liquidazione dei cespiti può certo essere inferiore al valore di mercato, ma la misura di tale riduzione deve essere il frutto di una analisi concreta e individualizzata.

Occorre quindi considerare non soltanto i tempi probabili della vendita competitiva, ma anche lo stato manutentivo del bene, la conformità urbanistica, l'esistenza di vincoli, la natura del diritto vantato dal debitore, il contesto territoriale e la specifica redditività del cespite.

Sotto questo profilo, la pronuncia appare particolarmente significativa anche laddove valorizza il possibile incremento di valore degli immobili a destinazione commerciale o alberghiera in ragione della loro capacità reddituale.

La Corte d'Appello di Roma osserva che, nella stima del valore di un immobile commerciale, non può essere trascurato il reddito che il bene è suscettibile di produrre in relazione al suo utilizzo economico, né può essere esclusa aprioristicamente la rilevanza della prosecuzione di determinati rapporti, ove l'assetto normativo della liquidazione non ne imponga automaticamente lo scioglimento.

Il valore di liquidazione è quindi il parametro attorno al quale si misura la serietà della proposta, la correttezza dell'attestazione, la legittimità del *cram down* e, più in generale, l'equilibrio tra autonomia negoziale del debitore e tutela sostanziale dei creditori.


In assenza di una corretta determinazione del valore di liquidazione, l'intero giudizio di convenienza si svuota di contenuto, trasformandosi in una verifica soltanto apparente.

Il giudice, invece, è chiamato a svolgere un controllo effettivo, che non può arrestarsi dinanzi alla sola esistenza formale di una relazione di attestazione, ma deve investire la ragionevolezza del percorso valutativo seguito e la completezza delle poste considerate.

Quanto al profilo procedimentale, la pronuncia si limita infine a confermare, in coerenza con il modello del procedimento unitario, che il rigetto della domanda di omologa può essere seguito dall'apertura della liquidazione giudiziale su istanza del creditore formulata nello stesso contesto processuale, ai sensi dell'art. 40 comma 9 CCII, senza necessità di autonomo ricorso distinto, anche se, come nel caso di specie, all'udienza poi fissata per l'apertura della liquidazione giudiziale il creditore non sia comparso.

* * *

I requisiti minimi per l'accesso al concordato semplificato



Trib. Bologna, Decreto del 13 gennaio 2026, Pres. Dott. Pasquale Liccardo

Il Tribunale di Bologna, con decreto del 13 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile la domanda di omologazione di un concordato semplificato presentata dalla società all'esito della procedura di composizione negoziata della crisi.

In via preliminare, il Tribunale di Bologna osserva che, tra i vari profili oggetto del vaglio giudiziale ai fini della verifica della ritualità della proposta, rientra l'accertamento dei requisiti minimi di legge per l'accesso alla procedura.

Tra questi, assume rilievo *“lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e la non percorribilità delle soluzioni fisiologiche della composizione”*.

Richiamando precedenti provvedimenti, il Tribunale precisa inoltre che la valutazione del rispetto di tali elementi deve essere condotta sulla base della relazione finale dell'esperto e delle dichiarazioni in essa riportate.

Inoltre, il Tribunale richiama Cass. n. 31641 del 4 dicembre 2025, la quale precisa che *“lo scrutinio sulla ritualità della proposta [...] deve comprendere, non solo il riscontro della formale esistenza delle “attestazioni” nella relazione dell'Esperto, ma anche l'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso “inammissibile”*”.

In secondo luogo, il Collegio bolognese rileva che, per integrare i requisiti di correttezza e buona fede richiesti dall'art. 25-sexies CCII, non è sufficiente presentare ai creditori coinvolti nella composizione negoziata una proposta chiara e fattibile, ma è altresì necessario che essi dispongano di informazioni attendibili e verificabili, tali da consentire una valutazione consapevole della proposta, e che durante le trattative siano state individuate e discusse le soluzioni concretamente percorribili.

Nel caso di specie, nella relazione redatta ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII, l'Esperto ha ricostruito il percorso della composizione negoziata, evidenziando che una prima fase aveva riguardato l'invio di comunicazioni formali ai principali creditori, volte a illustrare la situazione aziendale e gli obiettivi perseguiti dalla società nell'ambito della CNC.

Una seconda fase, invece, si era sviluppata attraverso l'organizzazione di incontri bilaterali con i creditori commerciali, di riunioni collegiali con gruppi omogenei di creditori e di interlocuzioni tecniche con operatori attivi in settori o mercati complementari, finalizzate a valutare possibili sinergie operative e commerciali.

A seguito delle interlocuzioni svolte, i creditori e i principali fornitori esprimevano perplessità circa la reale capacità della società di adempiere agli impegni assunti, richiedendo pertanto ulteriori garanzie.

Parallelamente, gli istituti di credito subordinavano la sottoscrizione degli accordi alla ricapitalizzazione della società, alla prestazione di garanzie aggiuntive da parte di soggetti terzi e alla riduzione dell'esposizione debitoria. Infine, quanto alla necessità per la società di accedere alla transazione fiscale, l'Esperto evidenziava come i contatti esplorativi con l'Agenzia delle Entrate non avessero prodotto gli esiti auspicati.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto la descrizione fornita dall'Esperto *"estremamente generica"*, osservando che non erano stati indicati *"quali e quanti creditori sono stati incontrati, in quante occasioni, quali informazioni sono state condivise, se e quale documentazione è stata trasmessa in vista delle riunioni o successivamente ad esse"*.

Inoltre, il Tribunale evidenzia come la relazione dell'Esperto non menzioni la proposta di acquisto

dell'azienda ricevuta nel corso della composizione negoziata, né chiarisca se tale proposta sia stata portata a conoscenza dei creditori stessi.

Da ultimo, il Tribunale afferma che la dichiarazione dell'esperto in merito al corretto svolgimento delle trattative *"contiene attestazioni inattendibili e prive di riscontri documentali, tali da non consentire di apprezzare se nel corso della composizione negoziata i creditori siano stati effettivamente informati riguardo al piano di risanamento ed abbiano avuto la concreta possibilità di interloquire"*.

Per tali ragioni, il Tribunale ritiene non provata la circostanza che le trattative siano state caratterizzate da un'interlocuzione fondata su basi informative complete e, per tale ragione, dichiara inammissibile la domanda.

* * *

Omologazione degli accordi di ristrutturazione in continuità con la composizione negoziata



Tribunale di Ferrara, Sentenza del 30 ottobre 2025, Pres. Dott.ssa Anna Ghedini

Il Tribunale di Ferrara ha omologato un accordo di ristrutturazione con estensione degli effetti ai non aderenti (artt. 61 e 23, co. 2, lett. b CCII), applicando la soglia ridotta del 60% in virtù della

continuità con la precedente composizione negoziata.

La sentenza si distingue per l'analisi sulla corretta formazione delle categorie e per la rigorosa verifica della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

* * *

Inderogabilità del termine di 90 giorni in caso di mancata adesione del Fisco



Corte d'Appello di Ancona, sentenza del 13 gennaio 2026

La Corte d'Appello di Ancona, con la decisione del 14 gennaio 2026, offre un chiarimento di particolare rilievo operativo per i consulenti delle imprese in crisi nella predisposizione e finalizzazione di accordi di ristrutturazione dei debiti che includono una transazione fiscale.

La questione riguarda l'individuazione del *dies a quo* del termine di novanta giorni riconosciuto al creditore erariale per valutare la proposta di soddisfacimento avanzata dal debitore ai sensi dell'art. 63, comma 2, CCII.

Secondo la Corte, tale termine decorre esclusivamente dal deposito formale della proposta presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ossia dal momento in cui la proposta viene "esteriorizzata" in modo ufficiale e diventa oggettivamente valutabile dall'Amministrazione.

Ogni conoscenza informale, anticipata o comunque non riconducibile a un atto di deposito è ritenuta giuridicamente irrilevante, anche perché – sottolinea la Corte – si tratterebbe di una conoscenza "*di pressoché impossibile precisa collocazione cronologica*", e dunque del tutto inidonea a fornire un ancoraggio certo ai tempi procedurali.

La decisione nasce dal ricorso presentato dalla società contro la pronuncia del Tribunale di Macerata, che a seguito del rigetto della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione presentata dall'impresa prima del decorso dei 90 giorni, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, benché la difesa avesse sostenuto che l'Agenzia delle Entrate era comunque già a conoscenza della proposta.

L'appellante aveva inoltre sostenuto che il termine avesse natura meramente ordinatoria. La Corte d'Appello respinge entrambe le tesi, evidenziando il mancato rispetto del termine di cui al secondo e terzo comma dell'art. 63 CCII.

In primo luogo, la Corte evidenzia che la normativa identifica espressamente il momento iniziale del termine nel deposito della proposta presso l'Ufficio, e non consente interpretazioni estensive, analogiche o basate su circostanze di fatto informali.

Questa scelta del legislatore è letta come funzionale a garantire un vero coinvolgimento del creditore erariale nel procedimento di formazione dell'accordo, ancorando la valutazione a un documento definitivo e ufficialmente presentato.

In secondo luogo, la Corte esclude che il termine possa essere considerato ordinatorio ai fini dell'omologazione. Infatti, a norma dell'art. 63 CCII comma 3: "*la domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto,*

decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo".

Pur senza ricorrere alla categoria della perentorietà, nella pronuncia viene ribadito che il rispetto del termine di 90 giorni costituisce un presupposto strutturale per la proponibilità della domanda di omologa.

Non è dunque possibile procedere al deposito della domanda prima che la finestra temporale attribuita al Fisco si sia chiuso o meglio che il termine di novanta giorni sia decorso: la domanda depositata anzitempo deve essere rigettata, perché presentata in violazione dello schema procedimentale imposto dal legislatore.

Richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ordinanza Corte di Cassazione n. 34377 del 24/12/2024), la Corte d'Appello evidenzia come non vi siano motivi per discostarsi dai principi già affermati in vigore dell'art. 182-bis L.F.

Tale indirizzo, osserva il Collegio, conserva oggi piena attualità anche nel quadro del Codice della Crisi, trovando una sostanziale continuità nell'art. 63, comma 3, CCII, soprattutto nei casi in cui l'accordo includa una transazione fiscale e si prospetti la possibilità di un eventuale *cram-down*.

Un ulteriore passaggio significativo riguarda l'argomento difensivo secondo cui, non essendo stato allegato alcun "documento" da parte dell'Erario, la violazione del termine non avrebbe inciso sulla tutela del creditore. Anche questo rilievo viene respinto.

La Corte precisa che l'accesso prematuro alla fase di omologa rappresenta di per sé una compressione indebita dello spazio valutativo accordato al creditore fiscale e dunque integra un

vizio procedimentale che non necessita della prova di un danno concreto.

L'assenza di una specifica doglianza da parte dell'Agenzia delle Entrate non può, pertanto, sanare la violazione della sequenza procedurale.

In conclusione, la pronuncia si inserisce in un filone interpretativo che valorizza l'esigenza di certezza, tracciabilità e regolarità formale dei rapporti tra debitore e Amministrazione finanziaria nell'ambito degli accordi di ristrutturazione.

Per gli operatori la conseguenza pratica è evidente: in mancanza di avvenuta adesione, il termine di 90 giorni deve essere computato solo dalla data di deposito della proposta presso l'Ufficio, e la domanda di omologazione può essere redatta in anticipo, ma non deve essere depositata prima che tale termine sia integralmente decorso.

Qualsiasi modalità di "*pre-informazione*" o circolazione informale di bozze non ha alcuna efficacia ai fini del decorso del termine e non può essere utilizzata per anticipare la fase giudiziale.

* * *

I limiti nella concessione delle misure protettive ex art. 18, CCII



Tribunale di Napoli, Ordinanza del 4 febbraio 2026, Pes. Scoppa, Est. Cacace

Il Tribunale di Napoli, in sede di reclamo ex art. dell'art. 669-terdecies c.p.c., proposto da un istituto di credito, interviene sui limiti delle misure protettive in sede di composizione negoziata della crisi: non possono estendersi le misure protettive al patrimonio dei fideiussori per le obbligazioni assunte dalla società che ha presentato istanza di composizione negoziata, né possono essere inibite le segnalazioni alla Centrale dei rischi.

Nel caso di specie, una società con l'istanza di accesso alla composizione negoziata aveva anche richiesto e ottenuto la conferma dal Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 novembre 2025, dell'applicazione di numerose misure protettive ex art. 18, CCII, per la durata di 120 giorni.

Tra le altre, le misure protettive concernevano anche (i) il divieto di escussione delle garanzie personali dei fideiussori e (ii) il divieto di segnalazione delle situazioni di c.d. sofferenze alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

A seguito del reclamo avverso l'ordinanza da parte dell'istituto di credito interessato dalle predette misure, il Tribunale di Napoli, in sede

collegiale, nell'accogliere il reclamo, ha ribadito che le misure protettive possono essere richieste solo dall'imprenditore, sicché non possono estendersi ai soggetti che hanno rilasciato garanzie a titolo personale, sul presupposto che la concessione di misure protettive non può comprimere eccessivamente i diritti dei creditori.

Diverso, sarebbe il caso in cui le misure protettive riguardassero beni che non rientrano "... omissis ...propriamente nella sfera giuridica del debitore (nel senso che quest'ultimo non è titolare di diritti reali sugli stessi... omissis...", funzionali all'esercizio dell'impresa.

Inoltre, lo stesso Tribunale ha stabilito che la concessione delle misure protettive non può contemplare il divieto di segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca di Italia, poiché la possibilità di evitare "... omissis ... revoca delle linee di credito già in essere ... omissis ..." e o preservare l'accesso al credito non può tradursi in un difetto di trasparenza della situazione della società nei confronti di tutti i creditori, che costituisce, peraltro, un obbligo delle procedure di risanamento.

Peraltro, anche l'eventuale divieto di segnalazione non consentirebbe riservatezza, posto che, come noto, "... omissis ... le misure protettive ricevono comunque pubblicità mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese ... omissis ...".

Sulla base delle predette motivazioni, il Tribunale di Napoli ha riformato l'ordinanza del 30 novembre 2025 nella parte in cui veniva inibita l'escussione delle garanzie prestate dai fideiussori e vietata la segnalazione delle sofferenze alla Centrale dei rischi.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Massimiliano Poppi

Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza

Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi

Osservatorio Insolvenza





OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it

Osservatorio-insolvenza.it